

Legge regionale 6 giugno 1989, n. 16.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 concernente «Disciplina dell'artigianato».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, sono aggiunti gli articoli 11 bis e 11 ter.

«Art. 11 bis - Agevolazioni ai consorzi e società consortili.

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, tra imprese artigiane, di cui all'articolo 6, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo.

2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al precedente comma i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, se iscritti nella separata sezione dell'albo.

3. L'iscrizione alla separata sezione dell'albo dei soggetti di cui al primo e secondo comma del presente articolo è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del consorzio, cooperativa, o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. I consorzi e le società consortili di cui ai precedenti commi sono tenuti a comunicare alla commissione le modificazioni di fatto e di diritto intervenute successivamente all'iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani di una o più delle imprese associate, nonché la cessazione del consorzio o società consortile.

Art. 11 ter - Norma transitoria.

1. Per gli esercizi finanziari relativi agli anni 1989 e 1990 i consorzi e le società consortili costituiti difformemente da quanto previsto al primo e al secondo comma del precedente articolo 11 bis continueranno a godere delle agevolazioni previste a loro favore dalla vigente normativa regionale.».

Art. 2

1. L'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, è così sostituito:

«1. I ricorsi amministrativi contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane sono presentati alla Com-

missione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e dei terzi interessati che, avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti, ne abbiano fatto segnalazione.

2. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, devono essere comunicate anche agli organismi che hanno effettuato la segnalazione e possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio.

3. Il ricorso contro le delibere di cancellazione ha effetto sospensivo.

4. Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al primo comma è consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella separata sezione dell'albo.».

Art. 3

1. L'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, è così modificato:

«1. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle segreterie delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono dovuti alla Regione nelle stesse misure stabilite con legge statale a favore delle Camere di commercio industria agricoltura artigianato.».

2. A intervenuta stipulazione delle convenzioni previste dall'articolo 17, le Camere di commercio sono autorizzate a trattenere i diritti di cui al comma precedente nel quadro della regolazione dei rapporti con la Regione disciplinati dalle richiamate convenzioni cui si provvederà con lo stanziamento previsto dal successivo articolo 35.».

Art. 4

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, è così modificato:

«3. Il Presidente della Giunta regionale dispone l'avvio delle procedure per l'effettuazione della revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane e per l'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato che dovrà avvenire comunque entro il 1989. Le commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al presente articolo continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.».

Art. 5

1. È abrogato il primo comma dell'articolo 35 della legge 31 dicembre 1987, n. 67.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 giugno 1989

Bernini

Dal procedimento di formazione della legge regionale 6 giugno 1989, n. 16

- La **Giunta regionale**, su proposta dell'Assessore Aldo Bottin, ha **adottato il disegno di legge** con deliberazione 6 dicembre 1988, n. 52/dcl;
- Il **disegno di legge** è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 dicembre 1988, dove ha acquisito il n. 436 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 3^a in data 16 gennaio 1989;
- La 3^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 20 aprile 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del Provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Sante Perticaro, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 aprile 1989, n. 1926;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 28 aprile 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 29 maggio 1989, n. 6755/22612, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, comunicando che il Governo ha richiamato «l'attenzione della Regione circa gli articoli 3 secondo comma e 5 in quanto la compensazione ivi prevista relativamente ai diritti di segreteria di spettanza regionale nell'ambito della regolazione dei rapporti finanziari con la Camera di commercio, deve — in ossequio al principio dell'universalità e integrità del bilancio — essere contabilizzata nel bilancio regionale».

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'artigianato (art. 20, comma 5, lr n. 67/1987).

(Il testo aggiornato della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, viene pubblicato nella parte quarta del presente Bollettino, ndr).